Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 10/02/2022

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto nel 1988, insieme con la moglie (deceduta il 4.10.2007), un buono fruttifero - con pari facoltà di rimborso - appartenente alla serie "Q/P", del valore di Lire 2.000.000.
Dopo aver rappresentato di non aver mai ricevuto, neppure successivamente alla sottoscrizione del buono, per iscritto e/o altro mezzo, alcuna informativa su una differente rendita, evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata, pari a € 11.522,72, è stata determinata in difformità ai valori indicati sul retro del buono medesimo.
In particolare, riferisce che sul retro del buono vi è una stampigliatura riportante tassi crescenti nella misura del 9%, 11%, 13% e 15% per i primi 20 anni e l'importo fisso di Lire 516.300,00 per ogni bimestre tra il 20°anno e il 31 dicembre del 30°anno. Pertanto, ritiene che la liquidazione del buono debba essere effettuata, per i primi 20 anni, applicando i tassi più favorevoli contenuti nella tabella originaria e per i successivi 10 anni applicando l'importo fisso bimestrale indicato sul retro del buono e non modificato.
Sostiene, infine, che sulla ritenuta/trattenuta fiscale nulla viene specificato sul buono, per cui "tali voci non possono essere conteggiate in danno del reclamante". Rappresenta che, in ogni caso, "anche laddove si applicassero i meno favorevoli interessi indicati dal timbro sovraimpresso per i primi 20 anni e anche ove mai potesse essere applicata la ritenuta, comunque la capitalizzazione dovrebbe avvenire al lordo e non al netto".

Richiama giurisprudenza a supporto di tutto quanto affermato.
Il ricorrente chiede: "accertamento del diritto a ottenere il rimborso come da indicazioni poste a tergo del buono e condanna [dell'intermediario] a pagare la differenza tra quanto effettivamente dovuto in base alle indicazioni a tergo (pari a €.27.998,13) e quanto liquidato pari a €.11.522,72 netti, ovvero €.16.475,41 salvo errori e/o omissioni. Con vittoria di spese.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che il BFP per cui è controversia è stato sottoscritto anteriormente al 1° gennaio 2009, precisamente nel 1988.
Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, in quanto i BFP costituiscono un prodotto finanziario di raccolta del risparmio postale, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".
Nel merito, afferma di aver utilizzato, per l'emissione del suddetto BFP appartenente alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".
Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.
Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (la quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).
Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».
Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.
Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Il ricorrente, nelle repliche, contesta le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'intermediario per incompetenza temporale e per materia osservando, sotto il primo aspetto, che nel caso di rapporti di durata deve farsi riferimento al petitum e, con riferimento al secondo aspetto, che l'ABF può esaminare le controversie relative all'attività di bancoposta svolte dall'intermediario. Contesta anche nel merito le difese dell'intermediario e ribadisce, per il resto, le proprie asserzioni e pretese.
L'intermediario conclude chiedendo di rigettare il ricorso dichiarando:
"in via preliminare:
- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
-dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
-nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

DIRITTO

Il Collegio è chiamato in via preliminare a decidere sulle due eccezioni sollevate dall'Intermediario in ordine alla presunta incompetenza ratione temporis dell'ABF, rispetto alla causa in esame; nonché sulla eccezione di presunta incompetenza per materia e quindi sulla domanda di rigetto del ricorso per inammissibilità; eccezioni per le quali il convenuto Intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae e ratione temporis dell'ABF.
In entrambi i casi l'organo giudicante decide di allinearsi alla copiosa giurisprudenza sia dei collegi territoriali che del Collegi di coordinamento, respingendo le due eccezioni preliminari.
Al riguardo si richiama ex multis Collegio di Bari, decisione n. 11557/21:
"Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per … h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo art. 2 Attività di bancoposta) specifica che: "1. Le attività di bancoposta svolte da[ll'intermediario] comprendono: … b) raccolta del risparmio postale; … A[ll'intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell'art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa "[la convenuta] in relazione all'attività di bancoposta" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013).
Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad "oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini

dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto".
Per le suesposte ragioni, le due eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
Passando all'esame del merito della vicenda in esame, questa concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, e appartenente alla serie "Q/P".
In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."
L'intermediario ha utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione di un buono della successiva serie "Q".
Con riferimento alla richiesta di applicazione dei rendimenti previsti per la serie "P" per i primi 20 anni, si evidenzia che l'apposizione del timbro indicante i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dallo stesso ricorrente.
Quanto al regime fiscale applicabile, pure contestato dal ricorrente, si rammenta che la posizione dei Collegi, confermata anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, è nel senso di riconoscere la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile; ciò anche nell'ipotesi in cui il buono sia stato emesso su un modulo cartaceo della serie precedente.
Ha dunque considerato errato il diverso criterio calcolo proposto dal ricorrente, che prende in considerazione i valori assoluti rappresentativi dei rendimenti lordi, al netto della ritenuta fiscale (cfr. ex multis Collegio di Bari, decisione n. 21111/21).
Con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, si osserva che il timbro di cui si è detto, nulla dispone.
L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI